

Il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.

La circolare **INPS 2 ottobre 2020, n. 116** fornisce le istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione della misura.

Di seguito

### SCHEDA DI SINTESI : **Congedo straordinario per quarantena scolastica del figlio convivente minore di 14 anni**

Può essere richiesto **da uno** solo dei genitori o **da entrambi** (quindi non negli stessi giorni, ma alternandosi), con rapporto di lavoro dipendente privato o pubblico, nei casi in cui non sia possibile svolgere il lavoro in modalità “agile” e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa

E’ utilizzabile per il periodo che intercorre **tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020**

Non è previsto un limite massimo di giorni fruibili e non è possibile usufruire del congedo su base oraria

Sono AMMESSI anche i genitori affidatari o collocatari del minore

Sono ESCLUSI i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata Inps

#### **N.B.:**

Il/La figlio/a deve esser **convivente** con il genitore richiedente (stessa residenza) e non aver compiuto il 14mo anno di età

Il minore per il quale si fruisce il congedo **deve essere stato messo in quarantena** dal Dipartimento di prevenzione della Azienda Sanitaria territorialmente competente

La durata del congedo **coincide** con i periodi di quarantena, anche in caso di proroghe o nuovi provvedimenti (in caso di sovrapposizione viene corrisposta un’**unica** indennità)

L’indennità corrisposta è pari al **50%** della retribuzione

E’ annullabile la domanda per giornate di congedo non fruite

| Il Congedo <b>può</b> essere richiesto se l’altro genitore si trova nelle seguenti situazioni ( <b>compatibilità</b> )                                                                                                                                    | Il Congedo <b>NON può</b> essere richiesto se l’altro genitore si trova nelle seguenti situazioni ( <b>incompatibilità</b> )                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malattia<br>Maternità/paternità (se figlio diverso)<br>Ferie<br>Aspettativa non retribuita<br>Soggetti fragili<br>Permessi e Congedi ai sensi L.104/1992<br>Inabilità e pensione invalidità<br>Ammortizzatori sociali con riduzione dell’orario di lavoro | Congedo parentale<br>Maternità/paternità (stesso figlio )<br>Lavoro agile<br>Part time<br>Riposi o pause<br>Cessazione del rapporto di lavoro<br>Beneficiari di sostegno al reddito<br>Ammortizzatori sociali con sospensione dell’attività lavorativa |

La domanda deve essere **presentata** :

- alla propria Amministrazione , se lavoratori del settore **pubblico**.
- esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web [www.inps.it](http://www.inps.it) o tramite i Patronati, se lavoratori del settore **privato**

#### Riferimenti

INPS circolare\_numero\_116\_del\_02-10-2020.pdf